

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A R.L. A.L.I.
"AGIRE
LIBERAMENTE INSIEME"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTE SAN GIOVANNI
CAMPANO FR VIA ANITRELLA 72
Numero REA: FR - 147420
Codice fiscale: 92037830608
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-12-2004 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al repertorio n.31025/14372

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE a r.l.

"A. L. I. Agire Liberamente Insieme "

TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1

È costituita una Cooperativa a responsabilità limitata denominata: **"Società Cooperativa Sociale A. L. I. Agire Liberamente Insieme a r.l."**, con sede in *Monte San Giovanni Campano*, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art.111 ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'assemblea potrà dotarsi di sedi secondarie decentrate sul territorio nazionale.

La società avrà durata fino al 31 dicembre del 2068 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Art. 2

La Cooperativa potrà, comunque aderire a cooperative e loro consorzi, nonché ad associazioni comunque costituite che si propongano attività affini e complementari.

TITOLO II - FINALITA' DELLA COOPERATIVA

Art. 3

La Cooperativa " A.L.I. " non ha fini di lucro ed è retta con i principi della mutualità.

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità finalizzato alla gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi della lettera A dell'Art.1 della L. 8 novembre 1991 n. 381.

Art.3.1

La Società Cooperativa "A.L.I. "potrà esercitare ai sensi della lettera A dell'art. 1 della L. 8 novembre 1991 n. 381 l'attività di gestione dei servizi socio - sanitari ed educativi.

A titolo puramente indicativo ma non esaustivo, la Cooperativa potrà:

- 1) Perseguire finalità ludiche, culturali, ricreative e sportive attraverso la gestione di attività nei campi del gioco, dell'informazione, della cultura, dello sport, dello spettacolo e della ricreazione in genere;
- 2) Promuovere e organizzare corsi di formazione, convegni, mostre, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra scolastici;
- 3) Realizzare , organizzare e gestire servizi di scuola dell'infanzia, asili nido, ludoteche, centri di ascolto, comunità terapeutiche, centri residenziali e semi-residenziali, socio-educativi , comunità alloggio, case famiglia, gruppi appartamento, case di riposo, case - albergo, palestre, biblioteche, studi ed uffici di terapie varie e riabilitazione, in favore di tutte le categorie e di svantaggio sociale.
- 4) Promuovere, progettare, realizzare e gestire servizi rivolti alla persona, alla coppia e alla famiglia.
- 5) Promuovere e organizzare attività teatrali, di spettacolo, di cinema all'aperto.
- 6) Valorizzazione dell'ambiente sia naturale che urbano attraverso lo sviluppo di progetti che favoriscono le relazioni sociali: realizzazione e gestione di parchi gioco.
- 7) Edire e pubblicare riviste ed altre pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità della Società Cooperativa;
- 8) Elaborare, autonomamente o su incarico di Enti Pubblici ed organismi privati, studi o ricerche, indagini di mercato, piani di fattibilità, progetti sociali;
- 9) Stipulare convenzioni e/o accordi, con Enti pubblici e privati per la realizzazione di servizi o attività che possono favorire il conseguimento dei fini sociali;
- 10) Compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa, connessa agli scopi sociali.
- 11) Promuovere, progettare, realizzare e gestire servizi di assistenza domiciliare finalizzati a:

- ☐ favorire la permanenza ed eventualmente il ritorno nel proprio ambiente familiare dei soggetti che, trovandosi in condizioni di bisogno, sono a rischio di istituzionalizzazione o già in istituto;
- ☐ sostenere la famiglia nell'impegno di cura quotidiano, dando la possibilità ai familiari di recuperare spazi personali, di coppia e di poter rivolgere le necessarie attenzioni anche agli altri componenti familiari;
- ☐ fornire un contributo nel prevenire l'insorgere di fattori che creino situazioni di ulteriore disagio o, a lungo termine, di emarginazione sociale, in soggetti che si trovino in condizioni di disagio momentaneo o permanente;
- ☐ recuperare o promuovere le capacità di autonomia dell'utente, fino ad una auspicabile uscita del circuito assistenziale promuovendo l'attivazione delle risorse del nucleo familiare, del contesto sociale e territoriale;
- ☐ favorire momenti di socializzazione, prevenire e/o rimuovere stati di isolamento, di abbandono ed emarginazione sociale.

Art. 4

Per il raggiungimento dei fini sociali, la Cooperativa si avvarrà prevalentemente dell'opera dei soci, potrà anche avvalersi dell'opera di personale regolarmente assunto alle proprie dipendenze oppure di collaboratori le cui professionalità sono finalizzati allo sviluppo di progetti a termine o prestati da terzi.

TITOLO III - SOCI

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato e comunque non inferiore a quello previsto dalla legge. La Cooperativa è aperta a chiunque ne condivide gli scopi. Possono essere soci tutte le persone che hanno competenze specifiche in relazione alle attività della Cooperativa, nonché le persone giuridiche - pubbliche o private che manifestano l'intenzione di perseguire gli scopi sociali. La responsabilità di ciascun socio per le obbligazioni sociali è limitata al pagamento delle quote sociali.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio di Amministrazione dopo aver accertato l'esistenza dei requisiti e valutata l'opportunità per la cooperativa dell'ammissione stessa. La decisione del Consiglio di Amministrazione deve avvenire entro i sessanta giorni dalla domanda, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima convocazione.

Ogni socio per il solo fatto di aver ottenuto tale qualifica si intende che incondizionatamente abbia accettato il presente statuto o le deliberazioni degli organi sociali della cooperativa ed i regolamenti vigenti.

Art. 6

Oltre ai soci previsti della normativa vigente è ammessa la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari è corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa e per la totalità dei soci.

Art. 7

Per diventare socio l'interessato deve presentare domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, specificando:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;
- b) l'attività svolta e la qualifica professionale;
- c) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere che non potrà essere inferiore né superiore ai limiti previsti dalla legge.

Art. 8

La persona di cui viene accettata la domanda deve:

- a) sottoscrivere almeno una quota che non dovrà essere inferiore al limite minimo fissato dalle vigenti leggi e versare l'importo relativo secondo quanto stabilito dal presente statuto;
- b) versare l'eventuale tassa di ammissione il cui importo viene fissato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, all'atto dell'ammissione stessa, tenuto conto delle riserve patrimoniali maturatesi all'ultimo bilancio approvato. Solo dopo aver adempiuto a questi obblighi diventa socio.

Art.9

qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

In caso di morte di un socio, gli eredi hanno diritto al rimborso della quota versata dal loro dante causa, nella misura e con la modalità stabilita dall'art. 12 .

Art. 10

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può chiedere il recesso soltanto nei seguenti casi:

1. quando egli abbia perso i requisiti previsti per l'ammissione a socio;
2. quando non si trova più in condizioni di cooperare all'attuazione degli scopi sociali.

Sulle domande di recesso, avanzate in base al presente articolo, delibera il Consiglio di Amministrazione.

Art.11

Oltre che nei casi previsti dalla legge , il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
2. per danno morale e materiale verso la Cooperativa o fomenti dissidi o disordini tra i soci;
3. per aver preso parte ad imprese che abbiano interessi o svolgono attività contrastanti con quelle della cooperativa;
4. per non aver adempiuto agli impegni assunti a qualunque titolo verso la cooperativa.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Art. 12

Il socio receduto o escluso o gli eredi del socio defunto avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle quote sociali versate a cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo, la domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata entro sei mesi dal recesso o dal decesso a pena di decadenza.

Il rimborso dovrà essere effettuato nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi dei soci, saranno devolute alla riserva ordinaria. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessazione della quota si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 13

I soci sono tenuti:

1. a sottoscrivere almeno una quota sociale e a versarla secondo le modalità stabilite dalla legge e dal presente statuto;
2. a versare immediatamente all'atto della domanda una tassa di ammissione nella misura che sarà stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
3. all'osservanza dello Statuto , del Regolamento interno e delle delibere degli organi;
4. a prestare la loro attività lavorativa osservando scrupolosamente l'apposito regolamento interno per il conseguimento degli scopi sociali.

I soci hanno diritto:

1. di utilizzare i servizi e le attività fornite dalla Società Cooperativa;
2. di partecipare, con voto alle assemblee e di essere eletti alle cariche sociali;

3. di partecipare democraticamente nei modi regolati dal presente statuto e dai regolamenti, alla vita della società cooperativa.

Il socio lavoratore, in relazione alle caratteristiche del campo di intervento agisce secondo i criteri che fanno parte dell'etica professionale attenendosi alle linee di indirizzo dettate dal Consiglio di Amministrazione e alle regole aziendali, osservando scrupolosamente i propri doveri. Il socio lavoratore deve rispettare l'orario di lavoro, per cui sia i ritardi che le assenze devono essere comunicati e giustificati per non incorrere in sanzioni disciplinari.

Art. 14

L'inquadramento dei soci lavoratori è determinato in relazione alle mansioni prevalentemente svolte e ai ruoli ricoperti.

Gli inquadramenti come sopra definiti corrispondono ai livelli previsti dal vigente CCNL, per le lavoratrici e i lavoratori delle società cooperative del settore socio-sanitario- assistenziale- educativo. Le mansioni funzionali e le responsabilità attribuite a ciascun profilo lavorativo di cui al CCNL, sono definite dalle vigenti disposizioni normative e da quanto stabilito dai rispettivi ordini ed associazioni professionali. In mancanza di dette normative sarà il Consiglio di Amministrazione ad assegnare gli incarichi in base all'esperienza e alle capacità maturate nel settore cooperativistico.

TITOLO IV - PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 15

Il patrimonio della società è costituito:

- ☐ dal capitale sociale che è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale non inferiore a 25 Euro;
- ☐ dalla riserva ordinaria formata con le quote dei residui attivi di cui all'art. 19 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci recessi, esclusi o deceduti a norma dell'art. 12 del presente Statuto;
- ☐ da eventuali riserve straordinarie
- ☐ da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- ☐ dai beni mobili ed immobili ad essa pervenuti a qualsiasi titolo. Del detto patrimonio dovrà essere redatto apposito inventario;
- ☐ da somme incassate a titolo di liberalità o per altro.

Art. 16

Le quote sociali sottoscritte potranno essere versate in due soluzioni:

- ☐ il 50% all'atto della sottoscrizione;
- ☐ il rimanente anche ratealmente nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Art.17

Le quote sociali non possono essere cedute o trasferite ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte del socio.

Art. 18

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale, nei termini di legge, Il Consiglio di Amministrazione, provvede alla redazione del bilancio, previo inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza. I residui attivi risultanti dal bilancio, detratto il trattamento economico dei soci, saranno così ripartiti:

- a. non meno al 20% al fondo di riserva ordinaria;
- b. non meno del 3% al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo delle cooperative e delle associazioni di volontariato di cui all'art. 11 comma 4 della legge n.59 del 31/01/1992, di riforma della legislazione cooperativa;
- c. una quota a riserva straordinaria da determinarsi di volta in volta con delibera dell'assemblea che approva il bilancio sulla base degli avanzi netti di gestione risultanti dopo aver ottemperato a quanto previsto ai commi a. e b. del presente comma, la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta al fondo di riserva ordinario.

Le riserve non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della Società, né al termine della stessa.

Art. 19

In caso di liquidazione o scioglimento della Società Cooperativa, il patrimonio residuo della stessa, dedotto il capitale versato deve essere devoluto al

fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dall'art. 11 comma 5 della legge di riforma della legislazione sulle cooperative n.59 del 31/01/1992.

Art.20

Sono organi della Società Cooperativa:

- ☐ l'Assemblea dei soci;
- ☐ il Consiglio di Amministrazione

TITOLO V - ASSEMBLEE

Art. 21

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dalla Società Cooperativa ed intervenire alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Esse sono convocate dal Consiglio di Amministrazione mediante lettera contenente l'ordine del giorno, il luogo che può essere diverso dalla sede sociale, la data e l'ora di prima e seconda convocazione. La convocazione deve essere spedita a ciascun socio, almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. Nell'avviso dovrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che dovrà essere tenuta almeno un giorno dopo quella stabilito per la prima.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni anno ed entro quattro mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o da almeno un quinto dei soci.

È competenza dell'Assemblea ordinaria:

- ☐ l'approvazione del bilancio;
- ☐ determinare i gettoni di presenza e rimborso spese per il Consiglio di Amministrazione;
- ☐ deliberare sugli altri oggetti attinenti la gestione sociale che il Consiglio di Amministrazione decide di sottoporre al suo esame;
- ☐ approvare i regolamenti interni in generale, ed in particolare quelli riguardanti il trattamento economico dei soci. L'assemblea potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori.

Art. 22

In prima convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano intervenuti, tra i presenti e i rappresentanti, metà più dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita comunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e rappresentati.

In caso di scioglimento e di liquidazione occorrerà il voto favorevole dei tre quinti dei soci aventi diritto al voto.

Art.23

Per le votazioni si procederà per alzata di mano salvo che l'assemblea non deliberi, nei termini consentiti dalla legge forma diversa di voto.

Art.24

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti al libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

Ciascun socio può al massimo rappresentare un altro socio.

Art.25

L'assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente della Società Cooperativa ed in mancanza dal Vice-Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, che può non essere socio della cooperativa e, se lo ritiene opportuno due o più scrutatori.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un notaio.

TITOLO VI - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.26

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove eletti tra i soci dell'assemblea. I Consiglieri eletti devono essere in regola con i versamenti delle quote sociali e non aventi comunque debiti verso la Società. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i Consiglieri sono rieleggibili.

I primi amministratori vengono nominati all'atto della costituzione della Cooperativa.

Art.27

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente ed uno o più Vice - Presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione, se lo ritiene opportuno può:

- a. nominare un ufficio di presidenza composto dal Presidente e da uno o più Vice-Presidenti e/o consiglieri, delegando a tale ufficio parte dei propri compiti ed attribuzioni;
- b. demandare ad uno o più consiglieri incarichi periodici determinandone la durata e la natura.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e da chi lo sostituisce tutte le volte che lo riterrà utile oppure ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo raccomandata contenente l'elenco delle materie da trattare, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e in casi di urgenza a mezzo telegramma in modo che i consiglieri siano informati un giorno prima della riunione.

Le domande sono valide quando intervengono la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, nel caso di parità di voto, la proposta si intende respinta.

Art.28

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, pertanto esso può compiere tutti gli atti e operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, escluso solo quando, per statuto o norma di legge, è espressamente attribuito all'esclusiva competenza delle assemblee.

In particolare prevede:

- a. redigere ed amministrare la Società Cooperativa in conformità alle deliberazioni assunte dall'assemblea;
- b. convocare l'assemblea;
- c. predisporre ed approvare i regolamenti da sottoporre all'assemblea;
- d. redigere il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- e. stabilire l'organico del personale, determinandone le condizioni d'impiego e le retribuzioni;
- f. decidere sull'ammissione dei soci ed alla determinazione di versamento delle quote sociali;
- g. nominare i capi settore determinandone i compiti ed i relativi compensi;
- h. conferire deleghe generali e speciali ad uno o più dei suoi membri determinandone i poteri;
- i. nominare i propri rappresentanti presso i corpi consultativi e le commissioni provinciali e regionali ed in tutti quei contesti nei quali la cooperativa sarà chiamata a farsi rappresentare;
- j. deliberare qualsiasi operazione presso le banche, istituti di credito ed uffici postali.

Il Consiglio può nominare il Direttore, fissandone le mansioni ed il compenso.

Il Direttore può essere scelto nell'ambito dei soci o anche all'esterno, in tal caso partecipa alle sedute del Consiglio con voto consultivo.

Art. 29

Le firme e la rappresentanza spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale può sottoscrivere gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Egli è perciò autorizzato a riscuotere da Pubblica Amministrazione o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente può delegare i propri doveri in tutto o in parte ad uno o più Vice - Presidenti o Consiglieri. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le mansioni spettano al Vice presidente più anziano di età.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 30

Tutte le controversie tra i soci, tra Società e soci, così durante il rapporto sociale come al suo termine, quale sia la natura, tecnica, amministrativa - giuridica, sono deferite al giudizio di un collegio arbitrale, composto da tre membri, dei quali due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo, con funzione di Presidente, nominato di comune accordo tra i primi due. In caso di mancato accordo la nomina del terzo arbitro è deferita alla Presidenza del Tribunale di Frosinone.

Il ricorso a giudizio degli arbitri nei casi previsti dallo statuto, deve essere proposto nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data del provvedimento medesimo.

Art.31

Per quanto non è regolato nell'atto costitutivo di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni di legge sulle società cooperative a responsabilità limitata retta con i principi della mutualità ed in particolare quanto previsto dalla legge 8.11.1991 n.381.

È comunque esclusa la ripartizione tra i soci delle riserve ordinarie, straordinarie e facoltative durante ed al termine della Società Cooperativa che è retta dai principi della mutualità anche ai fini fiscali.

F.ti: ANNA DI PIETRA - FABRIZI MARIA GRAZIA - VALERIO FAMOSI - CLAUDIO PERUGINI - CARLO FRAGOMENI (Vi è il sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termini utili di registrazione.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Frosinone autorizzata con provv.prot.n.4358/95 dell'8.3.1995 del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate - Ufficio di Frosinone.